



## Direttiva n. 2

---

Data: 22.12.2006  
Numeri di riferimento/incarto: 2006-12-22/84 / kly - vip

---

### **Limitazione temporanea del trasferimento di api onde prevenire l'introduzione e la diffusione del fuoco batterico nella zona protetta**

#### **1 Destinatari**

Le presenti direttive sono destinate ai Servizi fitosanitari cantonali.

#### **2 Base legale**

Articolo 29 capoversi 1, 3 lettera f e 5 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001<sup>1</sup> sulla protezione dei vegetali (OPV).

#### **3 Definizioni**

<i>Api:</i>	colonie d'api, sciame, nuclei e nuclei di fecondazione.
<i>Zona protetta:</i>	zona protetta per quanto concerne il fuoco batterico definita nell'allegato 2 parte B lettera b punto 2 OPV.
<i>Zona non protetta:</i>	territori della Svizzera diversi dalla zona protetta di cui sopra.
<i>Comune indenne:</i>	Comune nel quale non è mai stato riscontrato il fuoco batterico.
<i>Comune con focolai isolati:</i>	Comune nel quale il fuoco batterico è stato riscontrato una volta o più, tuttavia in misura limitata.
<i>Zona contaminata:</i>	Comune che a causa dell'entità e/o della frequenza dei focolai di fuoco batterico è stato dichiarato zona contaminata dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.
<i>Zona soggetta a restrizioni:</i>	Comuni con focolai isolati e Comuni limitrofi indenni in un raggio di 3 km dai suddetti focolai (arrotondare, per quanto possibile, il perimetro della zona soggetta a restrizioni onde evitare mosaici).

---

<sup>1</sup> RS 916.20 ([http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916\\_20.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_20.html))

#### **4 Misure nella zona protetta**

<sup>1</sup> Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno è vietato qualsiasi trasferimento di api all'interno della zona protetta da un Comune con focolai isolati a un Comune indenne. Questa misura concerne anche l'apicoltura nomade, la vendita o la donazione di colonie d'api, nonché il trasporto di nuclei da e verso le stazioni di fecondazione.

<sup>2</sup> Il divieto può essere prorogato di un mese al massimo, se dopo il 30 giugno le piante ospiti nella zona soggetta a restrizioni sono ancora in fiore. Nelle zone dove il periodo di vegetazione è particolarmente precoce o comincia prima a causa di condizioni climatiche particolari, il divieto può essere ordinato con effetto al più presto al 1° marzo. Per analogia, il divieto di trasferimento di api dalla zona non protetta alla zona protetta giusta l'allegato 4 parte B punto 21.3 OPV può essere anticipato o prorogato di un mese.

<sup>3</sup> Queste misure non concernono:

- a) le api trasportate ad un'altitudine superiore a 1'200 metri;
- b) le api che, prima del trasferimento nei Comuni indenni, sono state rinchiusi per almeno due giorni;
- c) le api regine (con accompagnatrici) in gabbiette.

<sup>4</sup> Per l'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b il Servizio fitosanitario cantonale prevede un obbligo di autorizzazione.

#### **5 Misure nella zona non protetta**

Per analogia alle misure previste nella zona protetta, il Servizio fitosanitario cantonale può vietare, all'interno della zona non protetta, il trasferimento di api da una zona contaminata o da un Comune con focolai isolati a Comuni indenni se nei Comuni indenni i popolamenti di piante ospiti meritevoli di protezione, come frutteti ad alto fusto, frutteti commerciali e vivai, sono esposti a un rischio accresciuto di infestazione.

#### **6 Pubblicazione delle zone soggette a restrizioni**

In vista della pubblicazione nel Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria e nella stampa specializzata, annualmente il Servizio fitosanitario cantonale comunica, entro il 15 gennaio, le zone interessate da tale misura all'Ispettorato fitosanitario della Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW. Per le zone sottoposte alla misura dopo tale data, la trasmissione delle informazioni alle cerchie interessate è compito del Servizio fitosanitario cantonale.

#### **7 Esecuzione**

Il Servizio fitosanitario cantonale è incaricato di ordinare e controllare l'esecuzione delle misure in collaborazione con il Servizio veterinario cantonale e con gli ispettori degli apicoltori interessati.

#### **8 Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Sostituiscono le direttive del 5 marzo 2002 concernenti la limitazione temporanea del trasferimento di api da zone infestate dal fuoco batterico a zone indenni.

Ufficio federale dell'agricoltura

Jacques Morel  
Vicedirettore